

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI

Parte Speciale N:

Reati Ambientali

ex art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

ESI S.p.A.

Tabella 1 - Riepilogo modifiche ed aggiornamenti

Versione	Approvato da	Motivo aggiornamento	Data validità
1.00	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione	5 agosto 2024



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale N: Reati Ambientali ex art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

INDICE DEI CONTENUTI

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	5
3.	LE FATTISPECIE DI AMBIENTALI (ART 25 UNDECIES DEL DECRETO)	6
4.	PROCESSI SENSIBILI	13
4.1	IL SISTEMA DI GESTIONE PER L'AMBIENTE	13
5.	PRINCIPI DI TUTELA AMBIENTALE.....	18
6.	PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..	20
7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23



1. DEFINIZIONI

“Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Comitato delle Segnalazioni”: il Comitato incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni delle violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing).

“Consulenti”: soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di ESI S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Appaltatori, gli agenti della Società, i Consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori somministrati, coinvolti nei Processi Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Fornitori”: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.

“Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

“OdV”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”: Consiglio d’Amministrazione di ESI S.p.A.

“Processo/i Sensibile/i” l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Esi S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“ProcessOwner” il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“Procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati”: le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”: ESI S.p.A.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale N: Reati Ambientali ex art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

“Società del Gruppo” tutte le società appartenenti al gruppo facente capo a Innovatec S.p.A. la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

“Sistema di Whistleblowing”: sistema di segnalazione messo a disposizione dei dipendenti, nonché dei collaboratori e dei professionisti della società, finalizzato alla comunicazione di violazioni di leggi, violazioni del Modello rilevazioni di pericoli, frodi (reali o potenziali) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.



2. PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati Ambientali e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati Ambientali, astrattamente configurabili nella realtà ESI;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di ESI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte (c.d. **Processi Sensibili**).
- **Per ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo Sensibile**, nonché illustrate le **esemplificazioni più significative delle fattispecie di reato potenzialmente associabili alla realtà ESI**;
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineati al Capitolo 4.3 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.



3. LE FATTISPECIE DI AMBIENTALI (ART 25 UNDECIES DEL DECRETO)

Tra i reati Ambientali previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ESI S.p.A.:

- **Art. 452-quater, Disastro ambientale** - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Art. 452-quinquies, Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
- **Art. 452-sexies, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Art. 452-octies, Delitti associativi aggravati** - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.



Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI

- **Art. 137 d.lgs. 152/2006: Sanzioni penali** - Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11:
“Quando le condotte di cui al comma 1 (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [...]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc.), la pena è dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000. (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3). (omissis)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc.), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000 (5 comma, primo periodo).

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.) del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo). (omissis) chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma). (omissis)



- **Art. 137 d.lgs. 152/2006: Sanzioni penali. Comma 13** - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".
- **NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI**
- **Art. 256 d.lgs. 152/2006: Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata** - Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 sono le seguenti:
 - comma 1, lett a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi.
 - comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
 - comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
 - comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
 - comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).
- **Art. 257 d.lgs. 152/2006: Bonifica dei siti** - Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.
 - comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad



un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 26.000.

- comma 2: si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- **Art. 258 d.lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** - Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo:
Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- **Art. 259 d.lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti** - La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1:
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (I comma).
- **Art 260 d.lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti co. 1.** - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
co. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.
- **Art. 279 - co. 5. d.lgs. 152/2006** (2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli All. I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla



normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito ...)

5. Nei casi previsti dal co. 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **NORME A TUTELA DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI O SITI PROTETTI**
Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- **Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** - Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- **Legge 7/2/1992 n. 150 - Art. 1. 1.** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da £ 15 milioni a £ 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Reg. medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11 co. 2a del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996 e ...; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996 e ... e del Reg. (CE) n. 939/97 della



Commissione del 26/5/1997 e ...; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996 e ... e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione del 26/5/1997 e ... e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7 par. 1 lett. b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996 e ... e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione del 26/5/1997 e ...; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Legge 7/2/1992 n. 150 - Art. 2. 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da £ 20 milioni a £ 200 milioni o con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996 e ..., per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli all. B e C del Regolamento medesimo e ...: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11 co. 2a del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996 e ...; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996 e ..., e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26/5/1997 e ...; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996 ... e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26/5/1997 e ... e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7 par. 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996 e ..., e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26/5/1997 e ...; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione limitatamente alle specie di cui all'all. B del Regolamento.



- **Legge 7/2/1992 n. 150 Art. 6. 4.** (1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11/2/1992 n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al co. 1 è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da € 15 milioni a € 200 milioni.
- **NORME A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE**
- **Art. 3 Legge 549/1993: Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive -**
La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6: chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (VI comma).



4. PROCESSI SENSIBILI

ESI, nell'ambito della propria attività operativa, smaltisce prevalentemente **rifiuti non pericolosi** quali imballaggi in legno, imballaggi in plastica, metallo etc. Sono presenti rifiuti pericolosi in quantità minime (quali ad es. olio motore).

Nell'ambito di ESI i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- 1. Gestione dei rifiuti prodotti**
- 2. Gestione, realizzazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici.**

Nel presente documento sono indicate le modalità adottate da ESI a tutela dell'ambiente e al fine di attuare il controllo periodico delle fonti di rischio, nonché la gestione dei relativi processi in conformità alle disposizioni della disciplina ambientale vigente e del Dlgs 231/2001.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, Dlgs 231/2001 occorre ricordare che è opportuno che ESI si doti di un **Sistema di gestione ambientale** al fine di poter includere in quest'ultimo le procedure, istruzioni e i moduli operativi, atti a gestire univocamente gli aspetti ambientali nella prevenzione e nel controllo dei reati ambientali.

4.1 IL SISTEMA DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

La gestione dell'ambiente deve avvenire nel rispetto dei principi e dei vincoli stabiliti dal Codice etico di ESI nonché dei principi desumibili dal d.lgs. n. 152/2006/2008 in materia di tutela dell'ambiente (in particolare l'art. 3 Misure generali di tutela), integrati e coordinati specificamente con le norme di comportamento stabilite per la Gestione dei subcontratti (appalto, subappalto e fornitura).

La responsabilità di direzione, presidio e vigilanza sul rispetto dei principi, delle norme di comportamento, delle procedure e dei sistemi di gestione atti a prevenire i reati in oggetto è a carico dei Responsabili delle strutture, o di loro incaricati; tale incarico deve risultare da apposita formalizzazione che definisca il contenuto, i limiti e le modalità di svolgimento delle attribuzioni e competenze delegate.

ESI ha da tempo adottato un Sistema di Gestione Integrato – SGI (Qualità, Sicurezza e Ambiente), sviluppato ed applicato in conformità alle specifiche richieste dalle norme internazionali ISO 9001 (Qualità), ISO 45001 (Sicurezza) e **ISO 14001 (Ambiente)**.

ESI ha nominato un Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (di seguito anche solo “QHSE”) - individuato in un fornitore esterno RIMA - il quale ha il compito, tra gli altri, di:

- fornire supporto alla gestione dei rapporti con gli Uffici QHSE dei fornitori e clienti, con gli enti, organismi e con le autorità;
- gestire i rapporti con l'ente certificatore: pianificare e assistere durante gli Audit di III parte;



- **gestire le visite ispettive dell'Ente per il rilascio e/o Mantenimento delle Certificazioni;**
- supportare l'organizzazione durante eventuali Audit di II parte QHSE ricevuti dai committenti;
- Aggiornare sulle Leggi e norme regionali e nazionali sulla Qualità, sull'Ambiente, sulla Salute e la **protezione Ambientale;**
- Elaborare procedure/istruzioni specifiche per la gestione dei cantieri in materia QAS, laddove richiesti dai committenti;
- Riferire costantemente alla Direzione sull'andamento del Sistema di Gestione QAS;
- **Elaborare dei Piani di Protezione Ambientale per i cantieri in corso, ove richiesto;**
- **Formazione del Responsabile Gestione rifiuti;**
- Formazione e sensibilizzazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, salute, sicurezza e **ambiente.**



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale N: Reati Ambientali ex art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

#	Processo Sensibile	Descrizione del processo	Reati ipotizzabili
1	GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI --- GESTIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	Effettuazione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo) Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo) Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5) L'ipotesi di reato potrebbe realizzarsi durante la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti: 1) quando depositati in aree diverse rispetto a quanto pattuito contrattualmente con il proprietario dell'area; 2) per mancato rispetto e verifica di quanto indicato nella legge circa le caratteristiche del deposito temporaneo. Consegna ad un trasportatore autorizzato dei rifiuti prodotti assistiti da un certificato di analisi falso Tale ipotesi di reato si realizza qualora un esponente ESI, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi) per esempio nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, induca un membro della Commissione in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.
		Consegna ad un trasportatore autorizzato dei rifiuti prodotti assistiti da un certificato di analisi falso	Predisposizione, nel sistema incentrato sui formulari, di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale N: Reati Ambientali ex art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

			4) Tale ipotesi di reato si potrebbe verificare prima della consegna dei rifiuti prodotti al trasportatore nelle seguenti fasi: - scelta del laboratorio, - verifica del certificato analitico - omessa/incompleta qualifica del laboratorio in riferimento alla tipologia di analisi da effettuare
		Consegna a trasportatore autorizzato dei rifiuti prodotti ad impianti autorizzati per il recupero e/o smaltimento -- Trasporto di rifiuti non pericolosi -- Gestione dei rifiuti prodotti -- Realizzazione dell'impianto e conseguente gestione dello stesso	Trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo) Il reato potrebbe verificarsi prima della consegna dei rifiuti prodotti al trasportatore nelle seguenti fasi: - stampa della scheda Sistri - scelta del laboratorio, - verifica del certificato analitico - omessa/incompleta qualifica del laboratorio in riferimento alla tipologia di analisi da effettuare Trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo) Omessa bonifica conforme al progetto approvato dall'autorità competente per inquinamento del: suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Omessa comunicazione di cui agli artt. 242 e ss., Dlgs



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale N: Reati Ambientali ex art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

			152/2006 agli enti competenti (art. 257, comma 1) In caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose: omessa bonifica conforme al progetto approvato dall'autorità competente per inquinamento del: suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
--	--	--	---



5. PRINCIPI DI TUTELA AMBIENTALE

Nello svolgimento dell'attività aziendale in tutte le sue sedi, ESI adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso i seguenti indirizzi e linee di azione:

- rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le proprie attività in materia ambientale;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi;
- monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali;
- utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali originati da nuove attività o servizi.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della ESI nonché da collaboratori esterni, partner e fornitori.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari appena indicati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati ambientali previsti dal Dlgs 231/2001, articolo 25-undecies.

Nello specifico tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo sono, peraltro, tenuti a:

- tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale e l'attività di gestione dei rifiuti;
- osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, poste a presidio del bene "ambiente" e a una corretta gestione dei rifiuti;
- verificare l'affidabilità dei soggetti terzi nei casi in cui ESI affidi il servizio di costruzione, installazione, gestione e/o manutenzione degli impianti della Società, ponendo particolare attenzione alla stipula di contratti e al puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni ivi stabilite;
- gestire ogni informazione, dato e/o documento rilevante ai fini del controllo della tracciabilità dei rifiuti affinché siano veritieri, precisi ed esaurienti;
- effettuare per iscritto eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, relative a eventuali anomalie e/o irregolarità di cui, direttamente o indirettamente, si dovesse



venire a conoscenza in ordine alle tematiche ambientali e, in particolare, alla gestione dei rifiuti aziendali;

- improntare a criteri di correttezza, trasparenza e legalità i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in genere, e con le Autorità competenti in materia di tutela ambientale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Ministero Ambiente, gli Enti Locali preposti).

In particolare, ESI:

- persegue una gestione responsabile delle risorse naturali e l'uso di soluzioni volte a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività;
- gestisce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e, a tal fine, si impegna all'impiego delle tecnologie più adatte, alla prevenzione dei rischi ambientali, alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti;
- gestisce le proprie attività perseguendo la tutela dell'ambiente con il miglioramento continuo delle sue prestazioni;
- si impegna a fornire alle autorità locali e nazionali deputate al controllo e regolazione dei servizi tutte le informazioni richieste.



6. PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali di cui all'articolo 25-undecies, D. Lgs 231/2001 ESI si impegna a contribuire fattivamente alla tutela dell'ambiente e, in particolare, a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi, nei punti vendita, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo svolga la propria attività e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;
- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento.

Dagli impegni della Società discendono i seguenti obblighi:

- osservare rigorosamente tutta la normativa ed attenersi alle autorizzazioni previste in materia ambientale;
- identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto controllo e monitorarne l'aggiornamento;
- identificare le prescrizioni legali applicabili curando l'aggiornamento dei processi interessati;
- prevedere flussi di informazione fra le funzioni coinvolte nei processi sensibili in materia ambientale;
- gestire nel rispetto della normativa i rifiuti prodotti dalle proprie attività;
- osservare le regole e le procedure in materia di obblighi di comunicazione e di tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare fornitori qualificati ed in possesso dei requisiti normativi nella gestione dei rifiuti;
- prevedere la formazione di tutte le figure che hanno responsabilità nella gestione dei rifiuti e dei vari aspetti ambientali.

Gli incaricati responsabili delle singole aree o processi aziendali ritenuti a rischio reato presupposto sono individuati dagli organi responsabili nell'ambito dell'organigramma aziendale anche affidando con atto scritto l'incarico di attuare le procedure operative.

Ai fini del corretto ed adeguato riparto delle mansioni occorre:

- valutare la specifica professionalità del destinatario dell'incarico, le mansioni e l'area di operatività, in relazione alla potenzialità del rischio;
- compiere un giudizio probabilistico, valutando l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;



- compiere una analisi storico aziendale, verificando se in passato vi è mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere.

Al fine di realizzare punti di controllo per l'applicazione di quanto espresso nel presente documento, l'OdV effettua sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le singole aree di attività sensibili e le strutture aziendali. In base a tale mappatura, la Direzione ha individuato soggetti interni Process Owner ("Responsabili interni"), responsabili di ogni singola area di attività sensibile in quanto a rischio di commissione dei reati ambientali di cui all'articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001. I Process Owner coincidono con i soggetti che hanno ricevuto le deleghe in materia di responsabilità ambientale.

Il Responsabile interno Ambiente:

- è il referente per quella specifica area di attività sensibile che gli è stata affidata;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio di sua competenza.

Tutto il personale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, deve attenersi a comportamenti tesi alla salvaguardia dell'ambiente, qualsiasi sia il proprio specifico ambito d'intervento. Tra le componenti aziendali vengono inclusi anche i soggetti, formalmente estranei e non aventi ruoli amministrativi, dirigenziali o di lavoratori subordinati, che, in veste individuale o societaria, siano effettivamente coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione operativa dell'attività.

Pertanto, nei contratti con tali soggetti sarà previsto che essi:

- dichiarino di aver preso visione e conoscenza del modello organizzativo e dei relativi allegati, incluso il codice etico;
- dichiarino di fare proprie tali previsioni e, per l'effetto, si obbligano a sottoporre la propria organizzazione alle misure previste nel modello e negli allegati per garantirne l'effettiva attuazione, e di consentire il controllo dell'organismo di vigilanza sulla propria attività, uniformandosi alle relative indicazioni, previo contraddittorio;
- si obblighino a partecipare alle attività di formazione ed informazione promosse dall'organismo di vigilanza ed a quelle finalizzate all'aggiornamento periodico del modello;
- siano immediatamente informati delle modifiche ed aggiornamenti del modello organizzativo e dei relativi allegati, incluso il codice etico.

Nei contratti con tali soggetti saranno inserite le seguenti clausole:

1. "L'appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza del modello organizzativo 231 e dei relativi allegati, incluso il codice etico, approvati dalla ESI in data [...]"



Dichiara altresì di fare proprie tali previsioni e, per l'effetto, si obbliga a sottoporre la propria organizzazione alle misure previste nel modello e negli allegati per garantirne l'effettiva attuazione, e di consentire il controllo dell'organismo di vigilanza sulla propria attività, uniformandosi alle relative indicazioni, previo contraddittorio.

Si obbliga, altresì, a far partecipare il proprio personale, avente rapporti anche indiretti con l'attività di ESI, alle attività della stessa di formazione ed informazione promosse dall'organismo di vigilanza ed a quelle finalizzate all'aggiornamento periodico del modello.”.

2. “Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.c., l’inosservanza delle previsioni del Modello organizzativo 231 adottato da ESI e delle indicazioni impartite dall’organo di vigilanza, quando siano inutilmente decorsi giorni 15 dalla diffida al rispetto di tali previsioni ed indicazioni proveniente dall’organo amministrativo o da soggetto delegato.”

In relazione alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e ai possibili impatti ambientali, la Società:

- predispone insieme ai suoi Appaltatori una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- ricerca soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sempre nel rispetto degli altri interessi generali che la Società è chiamata a garantire (es. sicurezza e continuità del servizio, mantenimento in efficienza del sistema, suo adeguamento alle necessità produttive e di consumo di energia);
- adotta un approccio preventivo, ascoltando eventualmente il parere delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle istituzioni del territorio dove vengono realizzati degli impianti;
- riserva piena attenzione alle eventuali segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni e si rende disponibile per accertamenti e valutazioni;
- ricerca la messa a punto di sistemi di protezione coerenti con l’ambiente circostante i propri impianti;
- con specifico riguardo alle attività di progettazione, si assicura che il processo si articoli nelle seguenti fasi:
 - previsione di possibili soluzioni tecniche e misure cautelative volte a limitare l’impatto che avrà il cantiere sull’ambiente circostante, in relazione al sistema aria-acqua-suolo;
 - effettuazione di indagini preliminari che accertino la natura del sito su cui sorgerà il cantiere stesso e che diano informazioni inerenti l’eventuale presenza di habitat protetti;
 - verifica del rispetto delle prescrizioni formulate dall’autorità che ha concesso l’autorizzazione all’apertura del cantiere.



7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alle attività sensibili ed ai relativi protocolli trattati nel presente fascicolo, devono essere trasmessi all'OdV, dal Responsabile interno Ambiente, i seguenti flussi informativi:

- esiti dei controlli svolti ed eventuali eccezioni riscontrate;
- ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale.